

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1034

del 11.10.2018

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra la Nuova Casa di Cura Candela S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomico-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2018.

| | |
|---|---|
| <p>Proposta nr 25 del 09.05.2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p><i>Cinzia Di Noto</i></p> <p>Il Dirigente Amm.vo Affari Generali (Dott.ssa Silvia Salerno)</p> <p><i>Silvia Salerno</i></p> | <p>Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> |
|---|---|

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Dirigente Amm.vo

Silvia Salerno




**Il Commissario
dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 392/Serv.1./S.G. del 01.08.2017

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di **Segretario verbalizzante**



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Delibera n°...1034

del 11.10.2018

IL COMMISSARIO

- VISTA** la legge del 15 febbraio 1961, n. 83 recante norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri pubblicata GU n.63 del 11-3-1961;
- VISTA** la legge regionale n. 39/88 recante la determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione;
- VISTO** il regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del D.P.R.-nr 285 del 10.09.90;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12//1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- PREMESSO** che con deliberazione n 535 del 22.06.2015 questa AOUP ha perfezionato il rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura Candela S.p.A., con sede in Palermo, avente per oggetto l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme provenienti dalla suddetta Casa di Cura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 83 del 15/02/1961 e ss.mm.i.i, con termine di validità al 31.12.2017;
- VISTA** la nota prot.743 del 20.12.2017 della Casa di Cura a mezzo della quale la stessa ha chiesto la prosecuzione del rapporto già in essere con questa AOUP per l'espletamento dei riscontri in parola;
- VISTA** la disponibilità al prosieguo dell'incarico in narrativa manifestata, per le vie brevi, dal Prof. Emiliano Maresi n.g di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP;
- PRECISATO** che l'attività di riscontro anatomo-patologico richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e che la stessa verrà svolta dal Prof. Maresi e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio presso la Sala Autoptica del Servizio suddetto;




DIREZIONE GENERALE

- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 4 pagg e da nr 14 artt. nonché da nr 1 allegato "All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA** la nota inviata a mezzo pec in data 18/04/2018 con la quale l'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ha provveduto all'inoltro alla Casa di Cura dello schema sopradetto;
- VISTA** la pec trasmessa dalla Casa di Cure in parola in data del 07/05/2018 con la quale è stato trasmesso l'accordo debitamente sottoscritto, per accettazione;
- STABILITO** che a fronte dell'attività resa, verranno accordati all'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 e precisamente:
- € 2.500,00 oltre IVA se dovuta, a fronte di ciascun riscontro anatomico-patologico effettuato sulle salme di feti, bambini, adulto;
- € 1.000,00 oltre IVA se dovuta, per riscontri effettuati su annessi placentari;
- DATO ATTO** che il Resp.le dell'U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP. avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore della Casa di Cura al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda.
- DATO ATTO** che, in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica;
- CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'AOUP che viene confermato dalla sottoscrizione del presente atto;
- RITENUTO** di poter procedere alla sottoscrizione del rinnovo del rapporto convenzionale in narrativa;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- di rinnovare gli accordi convenzionali tra la Nuova Casa di Cura Candela S.p.A, con sede in Palermo, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, aventi per oggetto l'attività di riscontro diagnostico anatomico-patologico sulle salme, con validità triennale a far data dal 01/01/2018;
- di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti, costituito da nr 4 pagg e da nr 14 artt. nonché da nr 1 allegato "All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico", allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Prof. Emiliano Maresi, *n.q.* di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P., ad eseguire le prestazioni professionali di cui alla presente convenzione che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che, pertanto, verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandolo al contempo di trasmettere opportuna rendicontazione dell'attività svolta all'Area Economico-Finanziaria;
- di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP alla riscossione dei compensi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal rapporto convenzionale in parola;
- di notificare il presente provvedimento la Nuova Casa di Cura Candela S.p.A., al Resp.le del Servizio di Diagnostica Autoptica, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo
dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario
dott. Fabrizio De Nicola
Segretario Verbalizzante

| ESTREMI ESECUTIVITA' | PUBBLICAZIONE |
|--|--|
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p> | <p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>14.10.2018</u> e fino al <u>28.10.2018</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p> |
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | <p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p> |
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | |

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-10-08 09:18:47 (UTC)

File verificato: Z:\Dott. De Nicola\File firmati digitalmente\CONVENZIONE AOUP POLICLINCO ESAME AUTOPTICO.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DE NICOLA FABRIZIO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 08/10/2018 09:00:20

Dati del certificato del firmatario DE NICOLA FABRIZIO:

Nome, Cognome: FABRIZIO DE NICOLA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 17439719
Data di scadenza: 10/10/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: CITTADINI BARBARA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 08/10/2018 09:00:20

Dati del certificato del firmatario CITTADINI BARBARA:

Nome, Cognome: BARBARA CITTADINI
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 16578800
Data di scadenza: 13/03/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione:

Premesso che:

- che la Casa di Cura Candela s.p.a. con nota prot. nr. del 734/2017 del 20/12/2017 ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente in essere con l'AOUP per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme ai sensi della legge 83/61, secondo quanto previsto della Regione Sicilia nr. 39/88 e ribadito dal D.A. 17 aprile 2003 all'art. 9 (all.1 parte 3 punto 3r) ad integrazione del D.A. 890/02 della Regione Siciliana.
- che il Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i riscontri diagnostici in parola;

Tra

La **Casa di Cura Candela**, cod.fisc. P. IVA nr. 00118410828, sede legale in Via Valerio Villareale n. 54, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, Dott. Barbara Cittadini, nata a Palermo il 14/05/1967 e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata Casa di Cura).

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo il 26/01/1957 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata AOUP o anche Azienda).

di seguito denominata anche singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'AOUP, e per essa il U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP si impegna ad espletare i riscontri anatomo-patologici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nel Prof. Emiliano Maresi, Responsabile del Servizio sopra detto. In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 2 – Natura della convenzione

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime ordinario e pertanto, la stessa sarà essere eseguita durante l'orario di servizio dal professionista e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.





Art. 3 - Modalità di esecuzione del rapporto

Il riscontro diagnostico richiesto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie al raggiungimento dell'accertamento della causa di morte, nonché ponendo la maggior accortezza possibile alla ricomposizione del cadavere;

Le salme dovranno essere trasportate presso camera mortuaria dell'Azienda per la registrazione ed il successivo trasferimento presso la Sala Autoptica del Servizio di Diagnostica Autoptica, a spese del Comune di appartenenza della stessa che provvederà al trasporto, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia, previa richiesta della Direzione Sanitaria della Casa di Cura richiedente ed accordo tra i Responsabili dei Servizi interessati.

La suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente.

La Direzione Sanitaria della Casa di Cura è tenuta, altresì, a comunicare al professionista l'eventuale sussistenza di un procedimento giudiziario del quale sia venuta a conoscenza prima dell'inizio dell'attività;

Il riscontro sarà effettuato previa acquisizione del consenso dei familiari del defunto (All.A)

Il referto sarà consegnato dal professionista incaricato alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta della Casa di Cura.

L'AOUP garantisce che i locali, e le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, a quanto previsto dalla normativa in materia. E' riconosciuta alla Casa di Cura la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati dall'AOUP, in orari e secondo le modalità preventivamente concordati tra le parti.

A tal fine, l'AOUP si impegna a prestare alla Casa di Cura la dovuta collaborazione, impegnandosi sin d'ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui la Casa di Cura avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo.

Art. 4 – Rapporti economici

I rapporti economici tra le parti derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono regolati così come di seguito specificato

- | | |
|---|-------------------|
| 1. A fronte di ciascun riscontro diagnostico anatomico-patologico effettuato (feti, bambini, adulti) verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a | € 2.500,00 |
| 2. a fronte di ogni riscontro diagnostico effettuato su annessi placentari verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a | € 1.000,00 |

Art. 5 – Modalità di pagamento

Per i compensi di cui al precedente art. 4 la Casa di Cura si impegna a versare all'AOUP i relativi importi dovuti bimestralmente a seguito dell'emissione da parte dell'AOUP, di fatture relative alle prestazioni eseguite nel bimestre di riferimento e le relative date di effettuazione.

Il professionista incaricato avrà cura di trasmettere, con cadenza mensile, opportuna rendicontazione dell'attività resa in favore della predetta Casa di Cura alla Direzione Sanitaria della stessa e all'Ufficio Fatturazione Attiva dell'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP, al fine di consentire la fatturazione delle prestazioni rese.

La Casa di Cura emetterà il beneplacito al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'A.O.U.P.



La Casa di Cura dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

Art. 6 – Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 e ss.mm.ii. l'AOUP si riserva la facoltà di chiedere alla Casa di Cura la corresponsione, nel caso di ritardato pagamento degli interessi di mora che saranno calcolati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della *c.d.* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia di privacy ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art.9 – Durata del contratto

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, alla controparte almeno 30 giorni prima della data di interruzione.

Nel caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento dell'AOUP, la Casa di Cura si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso.

Art. 11 – Clausole di parità





L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art.12 - **Controversie**

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Art.13 - **Oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

Art. 14 - **Disposizioni finali**

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li _____

Per la Casa di Cura

Il Legale Rappresentante

CASA DI CURA CANDELA SPA

IL PRESIDENTE

Dott. Barbara Cittadini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



CONSENSO INFORMATO RESO DAI FAMILIARI O DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ESECUZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 bis della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" pubblicato nella G.U. Generale n. 64 del 17.03.2017

il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci o false sono punite ai sensi degli art. 483,495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere familiare del deceduto sig. _____ nato a _____ il _____ in quanto _____ (specificare il grado di parentela) o di avere titolo in quanto _____ (nel caso di delega da parte del familiare occorre allegare il documento d'identità del delegato e del delegante)

di accettare l'esecuzione del riscontro diagnostico disposto dalla Direzione Sanitaria del _____

A tal fine dichiara:

di disporre la presenza del medico di fiducia nella persona del dott. _____

di rinunciare alla presenza del medico di fiducia

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il/la Dichiarante

